18631/22

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
DANILO SESTINI	Consigliere
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere - Rel.
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere
ANTONELLA PELLECCHIA	Consigliere

Oggetto

Risarcimento danni da diffamazione – Diritto di cronaca e di critica – Sindacato di legittimità - Portata

Ud. 10/02/2022 CC
Cron. 18631
R.G.N. 28725/2019

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28725/2019 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

-ricorrenti -

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato (omissis)

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 128/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/2/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

2022
265

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/2/2019 la Corte d'Appello di Perugia ha respinto i gravami interposti dalla società (omissis) (editrice del settimanale (omissis)), del giornalista sig. (omissis) e del direttore responsabile del suindicato settimanale sig. (omissis) -in via principale- nonché dalla sig. (omissis) (poi (omissis)) -in via incidentale- in relazione alla pronunzia Trib. Perugia n. 1373 del 2016, di parziale accoglimento della domanda da quest'ultima nei confronti dei primi originariamente proposta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza <<della pubblicazione di un articolo ... pubblicato in data 26.1.2012 sotto la rubrica "Attualità - Privilegi di casta", dal titolo "L'auto blu tiene famiglia">>, lesivo del suo onore, della sua reputazione e della sua immagine.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società (omissis) (omissis) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la (omissis) che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° e il 2° motivo i ricorrenti denunziano <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 51, 595 c.p., 21 Cost., 2043 c.c., 11 L. n. 47 del 1948, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente <<escluso l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica all'articolo censurato>>.

Lamentano che <<l'articolo in commento non è mai stato incentrato sulla figura della dott.ssa (omissis) ma sull'allora assessore (omissis) >>, e che <<proprio nell'ambito del legittimo interessamento degli organi di informazione alle vicende del politico (omissis) il dott. (omissis) non solo ha censurato l'uso improprio della vettura di servizio da parte dell'ex assessore, ma ha ovviamente in chiave critica -ma non per questo illecita- esaminato anche altre "*abitudini*" dell'ex assessore, tra le quali figurava anche l'acquisizione di immobili dalle aste fallimentari>>.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che <<il dott. (omissis) non ha mai sostenuto, né tantomeno insinuato con toni allusivi che l'acquisto dell'appartamento in (omissis) effettuato dall'avv. (omissis) ad un'asta fallimentare, fosse avvenuto grazie ad un interessamento del giudice (omissis) o che comunque lo stesso potesse avere ricevuto un trattamento di favore in virtù della funzione e del ruolo svolti dalla sua compagna>>, il suo <<tono>> non essendo punto <<allusivo, o insinuante, o finalizzato ad instillare nel lettore il dubbio e/o la convinzione che vi fosse stato qualcosa di poco limpido nell'acquisto di quell'immobile da parte dell'assessore (omissis) bensì canzonatorio e ironico, laddove si osserva come la "*passione*" dell'avv. (omissis) per il settore fallimentare si fosse all'epoca concretizzata addirittura in una relazione con un giudice "fallimentare">>, trattandosi pertanto <<di una ironica battuta, ma certo non di una allusione a condotte illecite a carico di un magistrato>>.

Lamentano che <<contrariamente a quanto rilevato, il giornalista ha ben precisato trattarsi di un'asta su (omissis), nel mentre la dott.ssa (omissis)

svolgeva il suo incarico su (omissis)>>, essendo stati invero <<completamente travisati sia le parole che la natura e lo specifico contesto narrativo in cui si inseriva il riferimento relativo alla persona della dott.ssa (omissis) e alla "*passione*" dell'avv. (omissis) per il diritto fallimentare>>.

Si dolgono essere altresì <<erronea e non aderente al tenore testuale dell'inciso la valutazione espressa dalla Corte di Perugia in ordine ... alla circostanza vera ... che la dott.ssa (omissis) al momento del suo trasferimento presso il Tribunale di Palermo, aveva omesso di riferire che nel medesimo distretto esercitava la professione di avvocato -anche in ambito civile e fallimentare- sua sorella>>, trattandosi nella specie di <<un'annotazione assolutamente veritiera, che non voleva instillare o avallare nei lettori alcuna ipotesi di "*intrecci*" poco chiari o trasparenti tra la dott.ssa (omissis) e il suo *entourage* familiare, ma diversamente mirava a censurare un'altra condotta -ulteriore rispetto a quella dell'uso improprio della vettura di servizio della Regione (omissis)- non "*ortodossa*" dell'odierna appellata, che aveva omesso di precisare al momento del suo trasferimento a (omissis) che nel medesimo distretto esercitava la professione di avvocato anche un parente stretto>>, e pertanto <<legittimamente criticare un certo atteggiamento di apparente "*superiorità*", di ritenersi esonerata da certi obblighi, anche quando di *routine* ... o di potere contravvenire a certe regole, di buon senso e opportunità ..., prima ancora che "*normative*", che traspariva dalle condotte assunte dalla dott.ssa (omissis) ed esaminate dal giornalista>>.

Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie l'<<articolo .... rispecchia una leale e fondata critica, basata su circostanze vere e documentate>>.

Con il 3° motivo denunziano <<violazione e/o falsa applicazione>> dell'art. 57 L. n. 47 del 1948, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia <<confermato la condanna del dott. (omissis) al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria>>, laddove nella specie difetta <<il dolo dell'autore>>.

Con il 4° motivo i ricorrenti denunziano <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 1223, 2043, 2059 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia <<ritenuto dimostrata anche solo in via presuntiva la sussistenza del danno non patrimoniale subito dalla dott.ssa (omissis) con riguardo alla lesione della sua immagine professionale e alla reputazione ... ponendosi in aperto conflitto con il consolidato orientamento>> della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcibilità del solo danno-conseguenza.

Con il 5° motivo i ricorrenti denunziano <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 1223, 2043, 2059 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia <<confermato la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo Giudice>>, invero <<esorbitante>>, rispetto alla previsione delle Tabelle di Milano.

Lamenta non essersi considerato il concorso di colpa della (omissis) nella determinazione del danno, avendo la medesima <<omesso di inviare tempestivamente una lettera di precisazioni e/o contestazioni>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

E' rimasto nel giudizio di merito accertato che l'<<articolo apparso sull(omissis) in data 26.1.(omissis), a firma dell'(omissis) da titolo "L'auto blu tiene famiglia">>, nel testo <<si riferisce essenzialmente all'avv.to (omissis) che all'epoca ricopriva la funzione pubblica di assessore della Regione (omissis), compagno della (omissis)>>, come si evince dalle <<espressioni>>: <<"l'assessore ... fa portare la fidanzata giudice e la tata della figlia in giro con l'(omissis) della Regione. Nuovo scivolone per un politico discusso">> e <<"l'ultima buccia di banana è stato l'uso personale dell'auto blu">>.

Si è al riguardo sottolineato che la <<Disposizioni generali delle Norme di gestione del parco regionale del giugno del 2011 prevedevano infatti che "l'accesso a bordo degli automezzi, ove non diversamente indicato, è consentito esclusivamente al personale regionale per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali nonché a persone esterne all'Amministrazione il cui trasporto sia giustificato dalle finalità di servizio. Per la particolarità della attività istituzionale, i destinatari dei servizi di fascia A (come l'assessore (omissis)) possono consentire l'accesso alle autovetture assegnate di persone estranee all'Amministrazione">>; e che <<vi è in atti documentazione fotografica e video dalla visione della quale si evince chiaramente che la dr.ssa (omissis) era nell'auto in dotazione all'assessore (omissis), senza la presenza di

questo, mentre alla guida vi era l'autista né tale condotta può in alcun modo giustificazione nella circostanza, addotta dalla stessa dottoressa (omissis) di seguire l'assessore nei suoi convegni>>.

Si è posto in rilievo che del pari all(omissis) sono riferite <<le espressioni "gestore di beni" del "bancarottiere (omissis), "un tecnico chiamato nella giunta ... per la sua competenza in tema di quattrini">>.

Si è altresì evidenziato che <<altra parte dell'articolo ... contiene, invece, allusioni con riguardo all'attività svolta dalla dr.ssa (omissis) quale giudice delegato ai fallimenti: "il giudice (omissis) cura le aste giudiziarie, mette in vendita immobili provenienti dai fallimenti. Un settore professionale di cui è appassionato l'avvocato civilista (omissis), tanto che l'appartamento che utilizza a (omissis) come abitazione e studio professionale lo ha acquistato all'asta di un fallimento">>, al riguardo osservandosi che l'<<assessore (omissis) aveva effettivamente acquistato un immobile da un'asta fallimentare ma si trattava di asta gestita dal tribunale di (omissis) e non di (omissis), dove prestava servizio la dr.ssa (omissis)>>.

Ancora, come <<altro punto dell'articolo che fa riferimento alla dr.ssa (omissis)>> riguardi invece <<la sorella della stessa: "E di civile, ogni tanto, si occupa anche la sorella del giudice (omissis) che fa l'avvocato a Palermo. Una questione finita al consiglio giudiziario del distretto di Palermo, che deve vigilare anche sugli intrecci tra magistrati e legali">>.

Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha posto in rilievo come da quanto sopra riportato emerga <<chiaramente che l'articolo, nella sua interezza, pur avendo ad oggetto (omissis) ha coinvolto anche la dottoressa

(omissis) che è stata fatta oggetto di allusioni ed insinuazioni tali da creare dubbi sulla sua correttezza personale e professionale pur senza utilizzare espressioni sconvenienti o notizie false>>, in quanto <<anche la notizia dell'uso improprio dell'auto di servizio da parte dell'assessore, pur riguardando esclusivamente quest'ultimo, crea una sorta di discredito anche sulla dottoressa (omissis)nel momento in cui si sottolinea il rapporto sentimentale esistente tra i due, informazione, questa, del tutto gratuita e non avente neppure alcun rilievo pubblico>>.

Ha osservato trattarsi altresì di <<notizia vera>> quella relativa all'<<acquisto all'asta da parte dell'assessore di un appartamento a (omissis)>>, come <<pure è notizia vera la funzione di giudice delegato ai fallimenti svolta dalla dottoressa (omissis) funzione che le consente di effettuare vendite all'asta di immobili>>, al riguardo sottolineando che <<l'aver collegato questi due dati veri in maniera allusiva ... fa sorgere il sospetto che l'assessore (omissis) possa essere stato favorito dalla dottoressa (omissis) circostanza non detta ma che si insinua nella mente di chi legge>>.

Ha ravvisato emergere a tale stregua <<evidente>> la <<violazione del dovere di lealtà e correttezza da parte del giornalista che, non dicendo che l'asta riguardava una procedura gestita dal tribunale di Termini Imerese mentre la dottoressa (omissis) svolgeva le sue funzioni di giudice delegato ai fallimenti a Palermo, induceva il lettore a ritenere che l'assessore (omissis) aveva acquistato l'immobile ad un'asta relativa ad una procedura gestita dalla dottoressa (omissis) creando anche la suggestione che quest'ultima, stante il loro rapporto affettivo, lo avesse, comunque, favorito>>.

La corte di merito ha al riguardo nell'impugnata sentenza osservato come la <<stessa condotta contraria al generale dovere di leale chiarezza il giornalista la utilizzava anche con riguardo ai rapporti della dottoressa (omissis)con la propria sorella, che all'epoca svolgeva ... attività come avvocato penalista a (omissis)>>, in quanto, <<alludendo alla possibilità che la sorella della dottoressa (omissis) potesse interessarsi anche a profili riguardanti le procedure fallimentari, il giornalista riferiva in merito all'intervento del consiglio giudiziario del distretto di Palermo "che deve vigilare anche sugli intrecci tra magistrati e legali", facendo supporre l'esistenza di situazioni poco chiare e poche [*recte*, poco] trasparenti, intrecci appunto, riguardanti proprio i rapporti tra le due sorelle ma con chiaro riferimento ai ruoli rispettivamente ricoperti tanto da aver reso necessario l'intervento del consiglio giudiziario senza specificare che tale organo, a livello distrettuale, esamina, comunque, tutti quei rapporti che possono dar luogo ad eventuali incompatibilità con riferimento ai magistrati che operano nel distretto, e ciò rientra nei suoi compiti istituzionali ed il suo intervento è fisiologico>>.

Ha quindi conclusivamente sottolineato che <<la sentenza di I grado ha analizzato con precisione e con pertinenti richiami giurisprudenziali l'intera vicenda concludendo per il carattere offensivo dell'intero articolo, considerato nella sua completezza, in riferimento alla reputazione, alla dignità e all'immagine della dottoressa (omissis) collegando il relativo pregiudizio, in uguale misura, alle condotte di ciascuno dei convenuti, con la conseguenza che sul punto detta sentenza deve essere sicuramente confermata>>.

Orbene, a fronte del suindicato accertamento in fatto, e delle conclusioni dalla corte di merito nell'impugnata sentenza raggiunte, gli odierni ricorrenti si limitano invero a ribadire la tesi difensiva già sottoposta al vaglio dei giudici di merito e dai medesimi non accolta, in termini sostanzialmente di inammissibile mera contrapposizione, muovendo censure formulate in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. (là dove non riproducono debitamente nel ricorso gli atti posti a relativo fondamento, a cominciare dal testo dell'articolo giornalistico *de quo*), nonché sostanziantesi -al di là della formale intestazione dei motivi- nella deduzione di doglianze eccedenti i limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, laddove lamentano l'omessa e *a fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Doglianze sostanziantesi in critiche generiche e che in particolare non colgono -e pertanto *a fortiori* non (quantomeno idoneamente) censurano- la decisiva *ratio decidendi* secondo cui, pur trattandosi di <<notizie di per sé vere>>, nella specie esse risultano contrastanti con il <<dovere di lealtà e correttezza>>.

Evidenziata anzitutto la contraddittorietà della censura là dove risulta in via di premessa sostenuto che <<come riconosciuto nella sentenza gravata>> l'<<articolo in commento non è mai stato incentrato sulla figura della dott.ssa (omissis), ma sull'allora assessore (omissis) >>, e che <<nell'ambito di tale legittimo interessamento degli organi di informazione alle vicende del politico (omissis) il dott.(omissis) non solo ha censurato l'uso improprio della

vettura di servizio da parte dell'ex assessore, ma ha ovviamente in chiave critica -ma non per questo illecita- esaminato anche altre "*abitudini*" dell'ex assessore, tra le quali figurava anche l'acquisizione di immobili dalle aste fallimentari>>, e quindi successivamente viceversa criticamente dedotto che <<non è certo stato il dott. (omissis) ad utilizzare "*da solo*", senza la presenza del soggetto legittimato al suo uso, una vettura di servizio. Non è stato il dott. (omissis) ad avere pubblicamente sostenuto il contrario rispetto a quanto cristallizzato in riprese video. Non è stato il dott. (omissis) ad essersi "dimenticato" di segnalare al CSM la presenza di propri familiari esercitanti la professione legale nel medesimo distretto di operatività di un magistrato>>.

Ciò premesso, quanto all'assunto secondo cui <<il tono del dott. (omissis) non è ... allusivo, o insinuante, o finalizzato ad instillare nel lettore il dubbio e/o la convinzione che vi fosse stato qualcosa di poco limpido nell'acquisto di quell'immobile da parte dell'assessore (omissis) bensì canzonatorio e ironico, laddove si osserva come la "*passione*" dell'Avv. (omissis) per il settore fallimentare si fosse all'epoca concretizzata addirittura in una relazione con un giudice "fallimentare">>, trattandosi invece <<di una ironica battuta, ma certo non di una allusione a condotte illecite a carico di un magistrato>>, va invero anche nel caso ribadito il principio in base al quale in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al

giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte Suprema di Cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento come nella specie al diritto di cronaca e di critica, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (v. Cass., 28/2/2019, n. 5811), non potendo la Corte di legittimità sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (v. Cass., 30/8/2019, n. 21855; Cass., 14/3/2018, n. 6133).

Deve sotto altro profilo sottolinearsi -avuto in particolare riferimento al 4° motivo- che del tutto generiche, contraddittorie ed erronee si appalesano invero le mosse doglianze là dove, da un canto, viene censurata l'impugnata sentenza per asserita violazione del principio della risarcibilità del solo danno-conseguenza, e, per altro verso, si lamenta essersi dalla corte di merito <<ritenuta dimostrata, anche solo in via presuntiva, la sussistenza del danno non patrimoniale subito dalla dottoressa (omissis) con riguardo alla lesione della sua immagine professionale e alla reputazione>>.

Atteso che ritenere il danno *conseguenza* come nella specie sussistente in quanto provato per presunzioni (che nella gerarchia dei mezzi di prova non costituiscono uno strumento probatorio di rango "secondario" e "più debole" rispetto alla prova diretta o rappresentativa: v. Cass., 12/6/2006, n. 13546;

Cass., Sez, Un., 24/3/2006, n. 6572. E già Cass., 2/2/1973, n. 329) è altro e diverso che ritenere provato il solo danno *evento* (danno *in re ipsa*), va osservato che gli odierni ricorrenti invero nemmeno deducono -sia nell'intestazione che nel corpo del motivo- denunzia di violazione di norme di diritto in ordine alla prova per presunzioni.

Né può d'altro canto sottacersi l'assoluta apoditticità della censura di <<esorbitante quantificazione>> del danno non patrimoniale dai giudici di merito liquidato in favore dell'odierna ricorrente, affidata a non meglio precisata lamentata *incongruità* dei criteri di relativa quantificazione nella specie adottati; e, per altro verso, che la doglianza concernente la mancata considerazione del <<concorso>> dell'odierna controricorrente nella causazione del danno –in ragione dell'asseritamente omesso invio da parte della medesima di tempestiva <<lettera di precisazioni e/o contestazioni, al fine di chiarire la propria posizione in merito all'intera vicenda>>, in ogni caso prospetta -come dalla medesima eccepito- inammissibili profili di novità.

I motivi del ricorso per cassazione debbono infatti investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni o temi di contestazione non trattati nella fase di merito, e nella specie non risulta dagli odierni ricorrenti assolto l'onere su di essi incombente di allegare l'avvenuta deduzione di siffatta questione avanti al giudice del merito, con l'indicazione altresì dell'atto con il quale l'abbiano fatto, onde dar modo alla Corte Suprema di Cassazione di controllarne *ex actis* la veridicità, prima di esaminarne il

merito (v. Cass., 9/7/2013, n. 17041; Cass., 31/1/2006, n. 2140; Cass., 31/3/2000, n. 3928).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi -assorbiti ogni altra questione e diverso profilo- consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 10/2/2022

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 9 GIU. 2022

Il Funzionario Giudiziario
Laura PASSINETTI